

ADDENDUM AL CONTRATTO SERVIZIO DI EFFICIENZA ENERGETICA CON
PRESTAZIONE GARANTITA

tra

Il Comune di GRASSOBBIO con sede in via Vespucci n. 6, 24050 Grassobbio (Bg) - C.F. 80027490160, P.IVA 00722500162 nella persona di Serra arch. Francesca, nata a Firenze il 31/10/1966, C.F. SRRFNC66R71D612U, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominato “Comune”

e

ATES SRL, con sede in Trezzo sull’Adda (MI) in via Pastore 2/4 n. 1, P.IVA e C.F 05064840969 nella persona del Direttore Generale Dott. Ugo Ottaviano Zanello, di seguito denominata “Gestore” o “Ates” al quale delegata la rappresentanza della società per atti fino a 1 mln di euro di valore.

Premesso che:

- In data 01/09/2016 è stato stipulato tra le Parti un Contratto di Concessione del Servizio Energia, in virtù del quale Ates si è obbligata all’acquisto, alla trasformazione e all’uso dei combustibili, delle forniture di rete e del calore-energia necessari alla produzione ed erogazione dell’energia termica degli edifici per lo scopo affidati dal Comune ad ATES, con l’assunzione, da parte di quest’ultima, del ruolo di “Terzo Responsabile” con riguardo alla gestione dell’impianto termico;
- Il Comune ha richiesto ad Ates la disponibilità all’integrazione del nuovo immobile denominato Palazzetto dello Sport sito in Via Madre Teresa di Calcutta, all’interno del contratto servizio energia in essere al fine di garantire il servizio di ordinaria manutenzione con assunzione di ruolo di terzo responsabile, la fornitura di energia Termica oltre alla realizzazione di alcuni piccoli interventi che si rendono necessari;
- il presente contratto è redatto in conformità a quanto previsto dall’Allegato 8 del D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102 e da quanto previsto dall’appendice “B” alla norma UNI 11352:2014;

Tutto ciò premesso, previa conferma e ratifica della precedente narrativa, le Parti come sopra costituite, l’anno 2022 il giorno 30 del mese di settembre presso la sede del Municipio di Grassobbio addivengono alla stipulazione del presente contratto:

Art. 1. – Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto la definizione delle condizioni di integrazione dell’immobile denominato Palazzetto dello Sport di Via Madre Teresa di Calcutta in Grassobbio nel contratto servizio energia in essere tra le parti richiamato nelle premesse;

Art. 2 – Quota C1

La quota C1 di cui all'Art. 1.5.1 Allegati A al Contratto servizio Energia non è dovuta poiché con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 179 del 15.12.2021 si è stabilito di procedere alla liquidazione delle quote residuali dal 2021 al 2026 in unica soluzione e di chiudere definitivamente le obbligazioni corrispondenti al *Canone fisso C1*. La liquidazione totale della quota *Canone fisso C1* si è pertanto estinta dando corso a quanto stabilito dalla Determinazione dell'Area Lavori Pubblici e Manutentivi n. 596 del 17.12.2021.

Art. 3 – Integrazione Quota C2f

Per le attività di ordinaria manutenzione richieste, assunzione del ruolo di terzo responsabile e conduzione, si procede all'integrazione della Quota C2f Annuale di cui all'Art 1.5.2 Allegato A al contratto Servizio Energia in Essere tra le parti secondo gli importi riportati nella seguente tabella:

Descrizione		Quantità	Unitario	Totale
Generatore di Calore a Gas	a corpo	1	€ 515	€ 515
Impianto Idrosanitario	a corpo	1	€ 400	€ 400
Impianto Solare Termico	a corpo	1	€ 114	€ 114
Impianto UTA	n°	4	€ 172	€ 686
Impianto Pompa di Calore	a corpo	1	€ 457	€ 457
Impianto Elettrico	a corpo	1	€ 457	€ 457
Prove di Messa a terra biennale	a corpo	1	€ 1.736	€ 1.736
Fornitura di Sale	Corpo	1	€ 457	€ 457
Gruppo di continuità / UPS	n°	1	€ 47	€ 47
Prodotti per l'anti corrosione, la sanificazione e il trattamento delle acque e dell'impianto termico	a corpo	1	€ 343	€ 343
Conduzione impianto termico ed assunzione di terzo responsabile	a corpo	1	€ 572	€ 572
TOTALE INTERVENTO				€ 5.785

- Caldaia Gas: conduzione / monitoraggio / manutenzione programmata / prova fumi annuale / iscrizione CURIT / pulizia cadenzata; ANNUALE
- Impianto idrosanitario: conduzione / monitoraggio / manutenzione programmata biennale; BIENNALE
- Impianto Solare: conduzione / monitoraggio / manutenzione programmata / pulizia cadenzata annuale; ANNUALE
- Impianto UTA: conduzione / monitoraggio / manutenzione programmata / pulizia cadenzata / sostituzione filtri e sanificazione degli stessi / pulizia e sanificazione batterie; SEMESTRALE
- Impianto Pompa di Calore: conduzione / monitoraggio / manutenzione programmata / pulizia cadenzata / prove FGAS (comprensivi bollini, tasse e modulistica) / iscrizione all'albo gruppi frigo; ANNUALE
- Impianto elettrico: verifica e serraggio quadri elettrici / monitoraggio funzionamento impianto / pulizia collettori principali; ANNUALE
- Prove messa a terra: Prove di legge biennali; BIENNALE
- Fornitura e controllo di sale per impianto termico; AL BISOGNO
- Fornitura e controllo di prodotti per sanificazione e trattamento acque e impianto termico (inibitori corrosione – sanificante per legionella – polifosfati ecc...); AL BISOGNO
- Gruppo di continuità/UPS: manutenzione programmata di funzionamento annuale; ANNUALE
- Conduzione impianto: stima definitiva dopo collaudo impianto di telecontrollo. ANNUALE

Art. 4 – Modifica delle condizioni relative alla quota C2V

Per quanto riguarda l'energia termica prodotta del generatore di Calore a Gas, Ates procederà all'intestazione a suo carico dell'utenza seguente

PDR: 61440001002113

La Tariffa utilizzata per calcolare i consumi del comune viene concordata in **0,079 euro/kWh + IVA di legge dove il gas è ad uso domestico con accisa civile.**

La Tariffa utilizzata per calcolare i consumi del comune viene concordata in **0,068 euro/kWh + IVA di legge dove il gas è ad uso industriale o assimilato.**

Al fine di procedere all'attivazione della tariffa con uso industriale o assimilato il Comune dovrà fornire lo Statuto in vigore dell'associazione Sportiva dilettantistica ASD e la convenzione in cui il Comune Concede l'utilizzo degli spazi alla stessa richiedendo l'applicazione della tariffa agevolata. La tariffa sarà applicata a partire dal primo mese successivo all'ottenimento da Parte di Ates della conferma di avvenuta applicazione in fattura.

Il consumo sarà rilevato mediante la lettura mensile del contabilizzatore di Calore installato in corrispondenza del generatore di Calore o in assenza di questo calcolata sul consumo effettivo di gas misurato sul correttore per un rendimento medio stagionale pari al 100%.

La fatturazione della presente quota avverrà con le modalità già previste dal contratto e partirà dal momento di effettiva intestazione dell'utenza gas (ad ATES). Eventuali addebiti ricevuti dal comune dopo il 1° di ottobre verranno rimborsate da ATES.

La quota sharing Saving di Cui all'Art 1.15 Allegato A al contratto servizio Energia viene mantenuta invariata.

Art. 3 - Dichiarazione impegnativa dei contraenti

Il Comune dichiara di aver piena e libera disponibilità dell'Edificio.

ATES dichiara di accettare, senza alcuna riserva, tutte le clausole e condizioni contenute nel presente contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne derivano.

Art.4 - Obblighi ed oneri del Comune

Sono a totale carico del Comune:

- la messa a disposizione di ATES di tutte le informazioni, certificazioni e la documentazione di progetto aggiornata in suo possesso in merito all'edificio;
- la sottoscrizione, in qualità di avente titolo, di eventuali richieste, comunicazioni, dichiarazioni necessarie per l'ottenimento di eventuali autorizzazioni nell'ambito della realizzazione di quanto previsto dal presente contratto;
- il garantire ai responsabili/referenti di ATES l'accesso alla struttura in oggetto nelle modalità e nei tempi previsti per la realizzazione di quanto previsto in oggetto del presente contratto.
- la messa a disposizione, per tutta la durata contrattuale, di spazi per l'installazione di eventuali apparecchiature e strumenti di misurazione e monitoraggio di proprietà di ATES, necessari per garantire gli adempimenti previsti nell'ambito del presente contratto. L'accesso a tali spazi dovrà essere garantito ai referenti di ATES attraverso la fornitura di chiavi, o strumenti alternativi, che ne permettano un accesso in autonomia;
- l'adozione di comportamenti conformi rispetto a quanto condiviso nei momenti di formazione ed informazione necessari per l'ottenimento del risparmio energetico previsto;
- il pagamento, nei termini e nelle modalità previste nell'ambito del presente contratto, di quanto dovuto ad ATES per lo svolgimento delle attività in oggetto al presente contratto.

Art. 5 - Obblighi ed oneri del Gestore

Sono a carico del Gestore:

- tutte le prestazioni per l'esecuzione di quanto previsto in oggetto al presente contratto;
- l'osservanza e l'applicazione di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia concernente l'oggetto del presente contratto;
- l'obbligo di svolgere tutti gli adempimenti contrattuali previo ottenimento, ove necessario, delle relative autorizzazioni. I documenti attestanti tali autorizzazioni dovranno essere tenuti e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del cliente e di eventuali enti di controllo;
- l'utilizzo, nell'ambito degli impegni contrattuali, di attrezzatura, mezzi e strumenti di misura adeguati, moderni, razionali rispetto all'attività prevista e, ove necessario, tarati e monitorati periodicamente;
- la fornitura al Comune di tutta la formazione e l'informazione necessaria per il corretto utilizzo dell'immobile al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di progetto. Il

numero minimo è pari a due incontri da programmare in funzione delle esigenze e delle disponibilità del Comune;

- la fornitura al Comune, con cadenza almeno annuale, della reportistica puntuale sulle prestazioni energetiche ottenute, del confronto rispetto a quanto previsto in fase preliminare e l'analisi degli eventuali gap di prestazione;
- l'obbligo di segnalare al Comune eventuali imprevisti, situazioni critiche o qualsiasi altro evento che dovesse avere un impatto significativo sulla possibilità di realizzare quanto previsto dal presente contratto;
- la corresponsione ai propri dipendenti delle retribuzioni dovute per legge e l'attuazione nei loro confronti delle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi vigenti e di quelle che dovessero intervenire in corso d'opera;
- la sottoscrizione di una polizza assicurativa responsabilità civile terzi (RCT) e prestatori di lavoro (RCO) con un massimale di importo non inferiore a € 5.000.000,00;
- il ripristino di quanto fosse stato danneggiato da ATES nel corso dei lavori;
- tutte le opere provvisoriale necessarie per l'esecuzione oculata e sicura dei lavori previsti dal presente contratto nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle cautele per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; ferma restando la totale ed esclusiva responsabilità di ATES in caso di inadempienza.

ATES dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati ha tenuto conto prima di addvenire alla redazione del presente contratto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Addendum si rimanda alle condizioni previste dal Contratto.

Art. 6 - Attività fornite da terze parti.

Nell'ambito delle attività previste dal presente contratto ATES, pur assumendosi le responsabilità complessive di progetto, dichiara che per lo svolgimento di attività non svolte direttamente con personale proprio si avvarrà di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori scelti in osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016.

Art.7 - Durata del contratto.

Il presente Addendum ha durata pari alla durata del contratto Servizio Energia originario e ha decorrenza a partire dal 01/10/2022.

Art. 8 - Proprietà e disponibilità degli impianti.

Le opere e le parti d'impianto fornite, installate o modificate nel corso degli interventi di riqualificazione vengono trasferite al Comune, restando ad ATES esclusivamente la gestione del servizio comprensiva delle forniture.

Art. 10 - Variabilità della remunerazione.

Per quanto riguarda la fornitura e gestione del Servizio Integrato sull'Edificio ATES assolve ai propri obblighi verso il Comune svolgendo il servizio convenuto a fronte della remunerazione pattuita considerando i prezzi di combustibile e mano d'opera costanti e la legislazione in materia di tassazione invariata; pertanto, nel caso di variazione di uno o più di tali elementi si procede alla corrispondente variazione della remunerazione ed al conseguente conguaglio a fine di ogni esercizio annuo, come nel seguito meglio specificato.

Fatte salve tali esclusive condizioni, non imputabili ad ATES, non è ammesso alcun altro motivo di variazione della remunerazione annua, ferme restando tutte le condizioni che regolano il presente contratto.

Variazione di entità del servizio reso.

La variazione riguarda l'entità del servizio rispetto all'esercizio convenuto a seguito di imprevisti o di legittime (in quanto basate su parametri oggettivi e misurabili) richieste del Comune e si applica modificando, in più o in meno, i gradi giorno dell'esercizio corrente (prima di utilizzarli per aggiornare la base dei consumi di riferimento) in proporzione all'entità della modifica d'esercizio richiesta.

Art. 11 - Remunerazione annua effettiva.

La remunerazione effettiva viene definita alla fine di ogni esercizio, a seguito del consuntivo dei consumi e dei successivi conteggi, e dà luogo a conguaglio rispetto a quanto preventivato all'inizio dello stesso esercizio e già riscosso secondo la rateazione pattuita.

Art. 12 – Pagamento dei Canoni.

I canoni sono fatturati al Comune con IVA di legge. Le modalità di fatturazione del canone per fornitura di energia potranno essere modificate per una migliore contabilità in accordo tra le parti.

È cura di ATES rilevare i consumi, documentare l'evoluzione dei listini e l'entità dei gradi giorno stagionali, calcolare il risparmio energetico effettivamente conseguito e le indicizzazioni dei costi, determinare la remunerazione annua effettiva, con relazione dettagliata al Comune.

Il rilievo dei consumi, delle giacenze e degli approvvigionamenti viene effettuato in presenza del Comune.

Il Comune si riserva di verificare ogni operazione con la fattiva collaborazione di ATES e, nel caso giunga a diverse conclusioni, si riserva di rideterminare il canone annuo effettivo in contraddittorio con ATES.

Art. 13- Controversie

Per qualunque vertenza o controversia inerente all'interpretazione, esecuzione, applicazione del presente contratto, qualora non venga raggiunto un accordo bonario, il foro competente è quello di Milano. E' escluso l'arbitrato.

Per quanto qui non espressamente previsto, il presente contratto è regolato dalle disposizioni del Codice civile in materia di contratti.

Art. 14-Risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi ad ATES con raccomandata A/R scritta, per i seguenti motivi:

- grave inadempienza contrattuale;
- interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo, per 15 giorni anche non consecutivi nell'arco dell'intera durata contrattuale, o 3 giorni consecutivi;
- ripetute e gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;

ATES ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Comune con raccomandata A/R scritta, per i seguenti motivi:

- grave inadempienza contrattuale;
- dichiarazioni false o mendaci sui consumi storici di combustibile;
- mancato pagamento alla scadenza delle proprie fatture;
- alterazione, modifiche, manomissioni delle apparecchiature di misura e di regolazione installate presso l'Edificio;
- cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, atti vandalici e/o dolosi, eventi fortuiti e/o accidentali, calamità naturali, guerre sommosse o scioperi, contingentamento dei combustibili o interruzione dei trasporti).

Nei casi di recesso di risoluzione del contratto, ad eccezione della risoluzione per cause di forza maggiore, ATEs avrà diritto ad un corrispettivo calcolato attualizzando la quota % di ATEs del risparmio minimo energetico garantito per la durata residua del contratto.

Art. 15 Rinvio

Per tutto quanto non previsto all'interno del presente Addendum, le Parti applicheranno le pattuizioni previste nel Contratto di Concessione del Servizio Energia sottoscritto l'01/09/2016 e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Grassobbio, 30.09.2022

Per il Comune di Grassobbio

La Responsabile del Servizio Tecnico

Arch. Francesca Serra

Per Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. Srl

Il Direttore Generale

Dott. Ugo Ottaviano Zanello

Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi di legge